1) Riepilogo Bando Restauratore :

Articolo 2 - Requisiti per la partecipazione al bando

Alla procedura di selezione pubblica, di cui il presente bando può partecipare chi alla data di pubblicazione del presente bando sia in possesso dei titoli ed abbia svolto le attività di cui all'allegato B del Codice, conseguiti ed espletati nei termini fissati dal comma *I-ter* dell' art. 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 e dall'articolo 3, comma 4 del presente bando.

Art. 3 - Procedura di selezione pubblica

1. Ai sensi dell' art. 182, comma *I-ter,* la procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei titoli e nell'attribuzione de punteggi indicati nell' **allegato B** del Codice

4. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nell' allegato B del Codice

a) Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012.

b) Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012.

c) Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014. (ossia, l'attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della legge n. 7/2013 (il **14.2.2013**) e conclusasi entro il 31 dicembre 2014)

5. In particolare, ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B:
a) e' considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni

culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;

b) e' riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;
c) l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;
d) la durata dell'attività di restauro e' documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.
e) i titoli di studio e gli attestati rilasciati in lingua straniera dovranno essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano (effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione)

6. Ai fini dell' individuazione dei settori di competenza per i quali si acquisisce la qualifica di restauratore si applica quanto stabilito al comma 1-novies del citato Art. 182

a) I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti.

b) Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento.

c) L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attivita' di restauro svolte in via prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si riferiscono **attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni**. (esempio: il restauratore che ha otto anni di esperienza, di cui, 4 anni su Materiali lapidei musivi e derivati, 2 anni su Superfici decorate dell'architettura e 2 anni su Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile, sarà iscritto in 3 settori di competenza)

9. La selezione si intende superata con un punteggio pari o superiore di 300 punti, ai sensi dell' art. 182, comma *I-ter* del Codice.

Art. 4 - Modalità di inoltro della candidatura e allegati alla domanda

3. Il candidato deve allegare alla domanda tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti necessari e lo svolgimento dell'attività di restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. **Il possesso dei requisiti può essere dichiarato dal candidato con autocertificazione** ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, **qualora siano attestati da certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti**. In questo caso il candidato deve fornire tutte le indicazioni necessarie al fine dell'individuazione di tale documentazione. Il candidato può comunque allegare la documentazione che ritenga utile al fine di agevolare la verifica e rendere più celere la procedura.

Si consiglia a chi ancora non si fosse registrato di effettuare l'accesso al portale ibox.beniculturali.it , per non incorrere nei problemi già riscontrati, relativi ai tempi tecnici di registrazione per la verifica dei dati, *in quanto Il portale consente anche la registrazione di nuovi utenti che desiderano anticipare la fase della registrazione in previsione del previsto bando per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali .*

Ed è comunque aperto per consentire l'accesso a tutti quelli già registrati per la visualizzazione di domande o dati inseriti nonché dei dati pregressi conferiti nella procedura svoltasi nel 2009-10.

---

2) Estratti dalle Linee Guida per ricapitolare requisiti e modalità di partecipazione:

La più grande mole di lavoro spetta a chi dovrà dimostrare gli anni lavorativi, è bene ricordare che per il bando di restauratore, ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell' **allegato B**:

b) e' riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;

c) l'attivita' svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;

d) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo. Ossia, serve tutta la documentazione comprovante l'attività di restauro con affidamento diretto. Per quanto riguarda i **Certificati di buon esito,** ai fini della qualifica qualsiasi certificato di buon esito, già rilasciato dalle relative soprintendenze, recante firma timbro, nel rispetto dei limiti temporali imposto dalla 182, è ritenuto valido, lo ha confermato in più riprese Arch. Corrado Azzollini, Funzionario Polo Museale Fiorentino, al Salone del Restauro di Firenze, tavola rotonda CNA Firenze. Con la modifica al codice degli appalti DPR 207 del 2010, dal 2011, sono invece utilizzati gli allegati B e B1 in sostituzione del vecchio **allegato d.**

Catia Clementi, Unione Artistico CNA Toscana - Referente Regionale Restauro